

## **SCHEDA REGIONALE – REGIONE TRENINO**

### ***Provincia autonoma di Trento***

#### **Indice tematico:**

- 1. Adozioni nazionali ed internazionali***
- 2. Affidamento familiare***
- 3. Abusi e maltrattamenti sui minori***
- 4. Sanità***
- 5. Diritto all'istruzione***
- 6. Child rights governance***
- 7. Interventi a sostegno della condizione giovanile***
- 8. Edilizia residenziale pubblica***
- 9. Edilizia residenziale per minori***
- 10. Edilizia scolastica***
- 11. Interventi e servizi sociali alla persona***
- 12. Politiche regionali per minori e famiglie***
- 13. Educazione alla legalità***
- 14. Interventi a sostegno degli stranieri e degli immigrati***
- 15. Popolazioni nomadi e seminomadi***

### **1. Adozioni nazionali ed internazionali**

La Provincia autonoma di Trento, in attuazione della normativa nazionale che sancisce il diritto del minore ad essere educato nell'ambito di una famiglia – prima fra tutte la legge 184/1983 – ha istituito il *Gruppo di coordinamento provinciale per l'adozione* quale luogo di programmazione, raccordo e verifica degli interventi in materia, ed ha approvato il *Protocollo operativo per gli adempimenti inerenti l'adozione nazionale ed internazionale*, che stabilisce quanto segue:

- *Informazione*: intesa come informazione alle coppie aspiranti all'adozione mediante colloqui di orientamento, nonché come attività di sensibilizzazione del territorio in materia.
- *Preparazione*: consiste in veri e propri corsi formativi, in grado di accogliere fino ad un massimo di 20 coppie, che hanno lo scopo di offrire una corretta informazione sul procedimento adottivo, avviare un processo di riflessione, approfondimento e consapevolezza degli aspetti e delle specifiche problematiche connesse all'adozione nonché sensibilizzare gli aspiranti all'adozione all'apertura verso i bisogni dei bambini in difficoltà.
- *Indagine conoscitivo-valutativa*: condotta dai servizi sociali preposti, è finalizzata all'acquisizione di elementi conoscitivi relativi alle coppie aspiranti all'adozione ed alla stesura di una *relazione psicosociale* da inviare al Tribunale per i Minorenni, contenente informazioni circa la situazione personale e familiare delle coppie, l'ambiente sociale, le motivazioni all'adozione e la capacità di prendersi cura di un minore e di rispondere adeguatamente alle sue esigenze. L'indagine si articola in colloqui di coppia ed individuali con l'assistente sociale e con lo psicologo, in una visita domiciliare e in un incontro conclusivo di restituzione della relazione psicosociale alla coppia.
- *Idoneità*: sancita con decreto motivato del Tribunale per i Minorenni.
- *Percorso di accompagnamento*: è attivato nel primo anno di *affido pre-adottivo* (adozione nazionale) o di *post-adozione* (adozione internazionale) e si suddivide in due fasi:
  - *accoglienza*: consiste nell'assistenza alla coppia e nella tutela del minore attraverso l'attivazione di interventi di sostegno e di vigilanza.
  - *programma di lavoro di rete*: consiste in un *intervento sociale* articolato in colloqui e visite bimestrali con i genitori e con il bambino, con il pediatra e con la scuola, ed in un *intervento psicologico* che si attiva su richiesta dei genitori, è rivolto alla famiglia adottiva e finalizzato alla costruzione di nuovi legami familiari.

#### Normativa di riferimento:

- “PROTOCOLLO OPERATIVO PER GLI ADEMPIMENTI INERENTI L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE” DEL 18 NOVEMBRE 2009

## 2. Affidato familiare

L'istituto giuridico dell'affidamento familiare è previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, che sancisce il diritto del minore ad essere educato nell'ambito di una famiglia. In attuazione della normativa nazionale in materia, la Provincia autonoma di Trento ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Definizione dell'affido, inteso come un intervento di aiuto e sostegno al minore e alla sua famiglia di origine che non pregiudica la continuità del rapporto educativo con la stessa, ma ne favorisce il reinserimento una volta cessata la condizione di momentanea precarietà. L'affido può essere:
  - *consensuale*: disposto dai servizi sociali territoriali con il consenso della famiglia d'origine, con esecutività del Giudice Tutelare;
  - *giudiziario*: disposto dall'Autorità giudiziaria minorile, in mancanza di consenso da parte della famiglia di origine.
- Tipologie dell'affido:
  - *affidamento familiare a tempo pieno*: consiste nell'accoglienza di un minore presso una famiglia, anche monoparentale, che non abbia vincoli di parentela con il nucleo d'origine temporaneamente in difficoltà.
  - *affidamento familiare a tempo parziale*: consiste nell'accoglienza di un minore presso una famiglia solo per alcuni giorni a settimana, per alcune ore del giorno o per brevi periodi.
  - *affidamento intra familiare*: consiste nell'accoglienza di un minore da parte di parenti entro il IV grado.
  - *affidamento sine die*: si realizza nei casi in cui non si verifichino le condizioni per le quali il minore possa rientrare nella famiglia di origine. Il progetto *sine die* permette comunque di salvaguardare il rapporto tra bambino e famiglia di origine, al fine di scongiurare l'interruzione definitiva del legame.
- *Equipe multidisciplinari per l'affido familiare (Emaf)*: composte da assistenti sociali, psicologi e altre figure professionali in possesso di documentata esperienza e formazione in materia di affido, svolgono attività di informazione, preparazione ed accompagnamento delle coppie aspiranti all'affido familiare durante tutto il percorso affidatario, svolgendo le seguenti funzioni:
  - *promozione e sensibilizzazione dell'affidamento familiare*: consiste nella promozione dell'affido e nella ricerca di famiglie disponibili.
  - *conoscenza e valutazione delle coppie*: finalizzata all'acquisizione di elementi conoscitivi relativi alle coppie aspiranti all'affido, si articola in colloqui di coppia ed individuali con l'assistente sociale e con lo psicologo, in una visita domiciliare e in un incontro conclusivo di restituzione alla coppia.
  - *gruppi di sostegno*: rivolti sia a coppie in attesa di affido che a coppie che stiano già vivendo l'esperienza, sono condotti da un assistente sociale e da uno psicologo.
  - *abbinamento minore-famiglia*: individuazione di una famiglia in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni del minore.
  - *progetto di affidamento familiare*: costituisce lo strumento attuativo dell'affidamento, è elaborato per ogni minore preso in carico ed è soggetto alla

- supervisione dell’Emaf, che garantisce il proprio intervento per la valutazione dell’andamento del progetto e di eventuali modifiche o aggiornamenti dello stesso.
- *sostegno individuale al minore affidato nonché ai figli naturali della coppia affidataria*: in aggiunta al sostegno fornito alle coppie affidatarie, il sostegno dedicato ai minori viene garantito per tutta la durata del percorso affidatario.
  - *conclusione dell’affidamento*: deve avvenire nel rispetto della gradualità del reinserimento del minore nel suo nucleo di origine, nonché del suo allontanamento dalla famiglia affidataria.
- Diritti riconosciuti ai genitori affidatari: congedo di maternità o di paternità, astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, permessi per malattia, riposi giornalieri, agevolazioni tariffarie in ordine a trasporti, mensa scolastica, scuola materna, buoni di servizio.
  - Progetto *Il Filo e il Nodo*: attivato in collaborazione con il privato sociale, è specificamente rivolto a chi intenda valorizzare i luoghi di confronto con altre famiglie nonché le esigenze di formazione, consulenza e supervisione, attraverso la costituzione di reti di famiglie finalizzate a consentire alle famiglie affidatarie di svolgere al meglio il proprio compito.

Inoltre, si segnala come la Giunta provinciale di Trento, sia in materia di affido che in materia di adozione, abbia elaborato le *Linee guida per l’inserimento scolastico*, destinate alla scuola ed ai servizi sociali e finalizzate a fornire ai soggetti coinvolti indicazioni e procedure operative per facilitare l’inserimento scolastico di studenti in affidamento familiare o adozione.

#### Normativa di riferimento:

- “LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE”
- D.G.P. 29 MAGGIO 2009, N. 1302 “AFFIDAMENTO FAMILIARE E ADOZIONE – L’INSERIMENTO SCOLASTICO. LINEE GUIDA PER LA SCUOLA E I SERVIZI SOCIALI”

### **3. Abusi e maltrattamenti sui minori**

La Provincia autonoma di Trento riconosce che ogni forma o grado di violenza contro le donne e loro figli minori costituisce una violazione dei diritti umani, dell’integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona e, al fine di consentire alle vittime di violenza di recuperare la propria autonomia individualità e di riconquistare la propria libertà nel pieno rispetto della riservatezza e dell’anonimato, ha previsto quanto segue:

- Destinatari: donne e loro figli minori, italiani o stranieri, residenti in provincia di Trento o presenti nel territorio provinciale, che non possano avvalersi dei servizi degli enti di provenienza, con riferimento agli interventi che hanno carattere di indifferibilità in relazione allo stato di bisogno.
- Strutture di accoglienza:

- *case rifugio*: strutture di ospitalità temporanea a indirizzo segreto rivolte a donne sole o con figli minori per le quali la problematica prevalente sia quella della protezione da persone violente, intrusive o dannose;
  - *case di accoglienza*: strutture di ospitalità temporanea per donne sole o con figli minori vittime di violenza che presentino problematiche di disagio personale, familiare o sociale, che rendano necessari specifici interventi di supporto socio-assistenziale;
  - *alloggi in autonomia*: strutture di ospitalità temporanea per donne sole o con figli minori vittime di violenza che si caratterizzano per l'autonomia abitativa in un appartamento destinato al singolo nucleo familiare, con specifiche caratteristiche di presidio e protezione.
- Tipologie di interventi, erogati a titolo gratuito: consulenza psicologica e sociale; orientamento nella scelta dei servizi sanitari e socio-assistenziali territoriali; percorsi di reinserimento sociale e lavorativo; percorsi di recupero del trauma, rivolti ai figli minori eventualmente presenti, in modo autonomo rispetto agli interventi sulla madre coinvolta nella situazione di violenza; percorsi di rieducazione rivolti al maltrattante al fine di prevenire la reiterazione dei comportamenti violenti; attivazione di un servizio di pronta emergenza funzionante 24 ore su 24.
  - *Punti di informazione anti violenza*: punti d'ascolto istituiti con l'obiettivo di fornire informazioni sui servizi anti violenza che prestano assistenza e sostegno alle donne e loro figli minori.
  - *Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza*: istituito nell'ambito del Comitato per la programmazione sociale al fine di approfondire le tematiche relative alla tutela delle donne vittime di violenza.
  - *Osservatorio provinciale sulla violenza di genere*: istituito con l'obiettivo di fornire ogni elemento utile per l'attività del Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza, curare la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati relativi al fenomeno e mantenere un costante rapporto di collaborazione con il sistema informativo delle politiche sociali.
  - *Fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza*: istituito per sostenere le azioni intraprese in sede giudiziaria dalle donne vittime di violenza.

#### Normativa di riferimento:

- L.P. 9 MARZO 2010, N. 6 "INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE E PER LA TUTELA DELLE DONNE CHE NE SONO VITTIME"

#### 4. Sanità

La Provincia autonoma di Trento, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi sanitari di base, ha prestato particolare attenzione alla tutela della salute di minori e bambini, legiferando come segue:

- **Tutela del parto, della partoriente e del neonato**, garantita attraverso i seguenti interventi:
  - preparazione alla nascita: realizzata attraverso idonei corsi volti a fornire alla donna e alla coppia le necessarie informazioni sin dai primi mesi di gravidanza.
  - parto ospedaliero: deve assicurare il contatto immediato del bambino con la madre e la possibilità, per la donna, di averlo accanto per tutto il periodo di degenza; consentire l'accesso e la permanenza del padre del bambino durante la fase del parto; consentire l'accesso dei figli minori della donna per tutto il periodo della degenza.
  - assistenza al neonato: anche nel caso di neonati prematuri o con patologia grave che necessitino di ricovero in un centro di terapia intensiva, è garantita la continuità del rapporto con la madre, è agevolato l'allattamento materno ed è consentito ai genitori, nei limiti imposti dalle terapie adottate, di accudire direttamente il neonato.
- **Tutela affettiva del minore ricoverato**, garantita attraverso i seguenti interventi:
  - consentire accesso, permanenza e assistenza continua al bambino da parte dei genitori o di persone di loro fiducia. Tale facoltà può essere limitata in caso di comprovate e particolari esigenze terapeutiche e condizioni igienico-sanitarie;
  - adottare ogni accorgimento, anche a carattere provvisorio, idoneo ad assicurare la permanenza e l'assistenza familiare nelle ore notturne.
  - predisporre idonei locali per lo svolgimento di attività ludiche e scolastiche, condotte da educatori e animatori del tempo libero.
- **Servizi consultoriali**:
  - destinatari: cittadini italiani e stranieri residenti o temporaneamente soggiornanti sul territorio provinciale, ai quali le prestazioni sono fornite gratuitamente.
  - tipologie di interventi: preparazione alla maternità e paternità responsabile; informazioni sulla contraccezione; interruzione di gravidanza; educazione sessuale; informazione ed assistenza in materia di procreazione responsabile; tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento; assistenza e consulenza per problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile; consulenza di genetica medica per la prevenzione delle malattie ereditarie, per la diagnosi precoce della gravidanza e per la selezione di quelle a rischio.
  - équipe consultoriale: formata da uno psicologo, un assistente sociale, un assistente sanitario o un infermiere professionale, può essere integrata da ulteriori operatori dotati di qualifiche professionali specifiche.
- **Tutela dei minori dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche**, garantita attraverso i seguenti interventi: azioni di sensibilizzazione sugli effetti e sui costi sociali derivanti dall'abuso di bevande alcoliche; iniziative finalizzate a coinvolgere i giovani, le famiglie e le associazioni di categoria nelle politiche di prevenzione delle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche; promozione del diritto di tutte le persone a

ricevere, fin dalla prima infanzia, un'informazione e un'educazione corretta sugli effetti che il consumo di bevande alcoliche ha sulla salute, la famiglia e la società; promozione delle associazioni senza scopo di lucro che hanno come obiettivo la prevenzione o la riduzione dei problemi connessi al consumo di bevande alcoliche. Le risorse provinciali complessivamente destinate alla realizzazione dei suddetti interventi sono state pari ad € 300.000,00 per ciascuna delle annualità 2011 e 2012.

- *Azienda provinciale per i servizi sanitari*: ente strumentale della Provincia dotato di autonomia imprenditoriale e di personalità giuridica di diritto pubblico, è preposta alla gestione coordinata delle attività sanitarie e socio-sanitarie per l'intero territorio provinciale.
- *Assegno di cura*: provvidenza economica consistente in buoni di servizio per prestazioni di assistenza domiciliare e servizi semiresidenziali o in una somma di denaro relativa all'attività svolta debitamente documentata, definita dalla Giunta provinciale.
- *Piano provinciale per la salute dei cittadini*: costituisce il principale strumento di programmazione in materia, e definisce gli indirizzi generali ed i principali obiettivi che il Servizio sanitario deve perseguire per promuovere e tutelare il bene salute.

Le risorse assegnate dalla Giunta provinciale all'Azienda provinciale per i servizi sanitari sono state pari ad € 43.742.373,00 (relativi al primo trimestre del 2012 e provenienti dal Fondo per l'assistenza integrata), a cui sono stati aggiunti € 278.980.482,50 (relativi al secondo trimestre del 2012 e provenienti dal Fondo sanitario provinciale e dal Fondo per l'assistenza integrata).

Normativa di riferimento:

- L.P. 23 LUGLIO 2010, N. 16 "TUTELA DELLA SALUTE IN PROVINCIA DI TRENTO"
- L.P. 16 AGOSTO 1982, N. 13 "NORME RIVOLTE AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI IN CUI AVVIENE LA NASCITA NEGLI OSPEDALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO E ALLA TUTELA DEI BAMBINI IN CURA O DEGENTI IN OSPEDALE"
- L.P. 29 AGOSTO 1977, N. 20 "ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CONSULTORIO PER IL SINGOLO, LA COPPIA E LA FAMIGLIA"
- L.P. 3 AGOSTO 2010, N. 19 "TUTELA DEI MINORI DALLE CONSEGUENZE LEGATE AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE"
- D.G.P. 7 DICEMBRE 2007, N. 2737 "ADOZIONE DEL PROGETTO DI "PIANO PROVINCIALE PER LA SALUTE DEI CITTADINI DELLA XIII LEGISLATURA"

## 5. Diritto all'istruzione

Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che limitano la partecipazione di bambini e adolescenti al sistema scolastico, la Provincia autonoma di Trento è intervenuta per garantire l'attuazione del diritto allo studio attraverso i seguenti interventi:

- *Fornitura di libri di testo*: gratuita per gli studenti iscritti alla scuola primaria, in comodato d'uso per gli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado nonché al secondo ciclo di istruzione e formazione. Sono esclusi dall'intervento gli studenti iscritti a corsi serali.
- *Servizio di mensa*: assicurato agli studenti che frequentano attività didattiche pomeridiane curricolari obbligatorie, e realizzato mediante la compartecipazione delle famiglie al costo del servizio.
- *Servizi residenziali*: soluzioni di alloggio alternative ai convitti e con vigilanza per i soggetti minorenni, organizzate in favore di studenti che frequentano istituzioni scolastiche o formative non presenti nell'ambito territoriale di residenza.
- *Copertura assicurativa*: garantita dalla Provincia a bambini e bambine che frequentano la scuola dell'infanzia provinciale ed equiparata, nonché agli studenti che frequentano le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, per i rischi da infortunio e da responsabilità civile per danni causati a persone e a cose.
- *Servizi di trasporto*: garantiti agli studenti residenti o domiciliati in Provincia o nei comuni limitrofi, attraverso l'organizzazione di trasporti anche in forma speciale, la riduzione delle tariffe per l'accesso al servizio di trasporto scolastico e la concessione di facilitazioni di viaggio nel caso di impossibilità di fruizione di un servizio di trasporto ai fini della frequenza scolastica.
- *Contributi per facilitazioni di viaggio* a studenti frequentanti il secondo ciclo di istruzione e formazione:
  - requisiti per l'accesso: residenza in Provincia; età non superiore a 20 anni; aver concluso l'anno scolastico o formativo cui si riferisce l'intervento; impossibilità di fruizione di un servizio di trasporto pubblico ai fini della frequenza scolastica.
  - tipologia di intervento: contributo forfettario rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e il più vicino punto di raccolta del mezzo pubblico usufruibile per il raggiungimento della sede scolastica o formativa. Nel caso di carenza di un idoneo servizio di trasporto pubblico per l'intero tragitto, il contributo è rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e la sede dell'istituzione scolastica o formativa frequentata.
  - misura del contributo: pari ad un massimo di € 400,00 per un figlio e ad € 700,00 per due o più figli.
- *Assegno di studio* a studenti meritevoli e in disagiate condizioni economiche, frequentanti istituzioni scolastiche o formative del primo e del secondo ciclo del sistema educativo provinciale:
  - requisiti per l'accesso: residenza in Provincia; età non superiore a 20 anni; essere iscritti per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce l'intervento; aver sostenuto una spesa superiore ad € 50,00; avere un

- reddito familiare non superiore ad € 36.000,00 per un nucleo di tre componenti; non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità.
- spese ammesse a contributo: convitto e alloggio, mensa, trasporto, libri di testo, tasse di iscrizione, rette di frequenza.
- calcolo del merito scolastico: valutato attribuendo un punteggio direttamente proporzionale alla media dei voti dello studente, da 6 a 10 e lode.
- misura del contributo: fino ad un massimo di € 5.000,00.
- *Assegno di studio* a studenti in disagiate condizioni economiche, frequentanti istituzioni scolastiche paritarie del primo e del secondo ciclo, al fine di assicurare loro equipollenza di trattamento:
  - requisiti per l'accesso: residenza in Provincia; età non superiore a 20 anni; aver conseguito la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico al quale la concessione dell'assegno di studio si riferisce; frequentare la classe di iscrizione per almeno un quadrimestre nell'anno scolastico al quale la concessione dell'assegno di studio si riferisce; avere un reddito familiare non superiore ad € 36.000,00 per un nucleo di tre componenti; non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità.
  - spese ammesse a contributo: tasse di iscrizione e rette di frequenza.
  - misura del contributo: corrisposto nella misura minima di € 50,00 e massima di:
    - i. € 600,00 per la scuola primaria;
    - ii. € 700,00 per la scuola secondaria di primo grado;
    - iii. € 1.100,00 per la scuola secondaria di secondo grado.
- Interventi per studenti con bisogni educativi speciali, in situazione di disabilità, di svantaggio o con disturbi specifici di apprendimento (DSA): predisposizione di un Progetto educativo individualizzato; interventi idonei ad individuare tempestivamente i casi sospetti di DSA; formazione in servizio del personale insegnante; acquisto di attrezzature specialistiche; percorsi di istruzione e formazione professionale fino al 20° anno di età; progetti di inserimento lavorativo fino al 25° anno di età; progetti finalizzati all'integrazione sociale, anche attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro.
- Interventi per studenti stranieri: adozione di un Protocollo di accoglienza al fine di garantire un corretto inserimento ed un'effettiva inclusione; elaborazione di percorsi didattici personalizzati; organizzazione di laboratori linguistici di italiano; utilizzo di figure professionali quali il referente per le iniziative interculturali, il facilitatore linguistico ed il mediatore interculturale; interventi di mantenimento e recupero della lingua madre; specifici interventi per l'inserimento di minori stranieri adottati; promozione di servizi di consulenza, formazione e documentazione che favoriscano il coordinamento delle iniziative con i soggetti competenti presenti sul territorio.
- Interventi di tutela e promozione delle minoranze linguistiche provinciali, con particolare riguardo per quella ladina, mochena e cimbra, attraverso l'insegnamento delle loro lingue a livello scolastico nonché attraverso la valorizzazione della loro cultura.
- Interventi in favore delle scuole steineriane: riconoscimento della parità scolastica e formativa; contributi provinciali a sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali, degli studenti stranieri, per la fornitura dei libri di testo e per l'acquisto ed il rinnovo di

arredi ed attrezzature didattiche; estensione agli studenti delle scuole steineriane degli assegni di studio per spese di iscrizione e frequenza.

Inoltre, nell'ambito della programmazione degli interventi in materia di diritto allo studio, la Provincia ha stabilito quanto segue:

- *Piano provinciale per il sistema educativo*: adottato dalla Giunta provinciale, definisce gli indirizzi generali delle politiche educative, gli obiettivi generali del sistema educativo provinciale nonché i criteri e gli standard dimensionali delle istituzioni scolastiche e formative.
- *Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale*: istituito nel bilancio provinciale al fine di incrementare e sviluppare la qualità del sistema educativo provinciale, con particolare riferimento all'insegnamento delle lingue straniere, all'inserimento degli studenti con bisogni educativi speciali nonché per favorire l'accoglienza e l'orientamento degli studenti stranieri.
- *Anagrafe degli studenti*: istituita al fine di migliorare l'organizzazione del servizio scolastico, contiene dati personali relativi agli studenti iscritti o richiedenti l'iscrizione al sistema scolastico e formativo provinciale, ivi compresi i bambini e le bambine delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate.
- *Consulta provinciale degli studenti*: costituita da due componenti eletti dagli studenti di ogni istituzione scolastica e formativa del secondo ciclo, provinciale e paritaria, ha il compito di indirizzare richieste e formulare proposte agli organi del governo provinciale dell'istruzione, con particolare riferimento all'organizzazione didattica ed ai servizi per gli studenti.
- *Progetto d'istituto*: è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale delle istituzioni e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa e facendo riferimento alle iniziative individuate o da individuare in collaborazione con le istituzioni e gli altri soggetti del territorio.
- *Carta dei servizi*: approvata dalle istituzioni scolastiche e formative quale strumento che definisce i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione del servizio di ciascuna istituzione e informa l'utenza sui principi fondamentali, sui contenuti specifici e sull'organizzazione dell'offerta formativa di ciascuna istituzione.
- *Consulta degli studenti*: istituita presso ogni istituzione scolastica e formativa del secondo ciclo per favorire la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, formula proposte ed esprime pareri in ordine ad attività e servizi da realizzare o svolti dall'istituzione.
- *Consulta dei genitori*: istituita presso ogni istituzione scolastica e formativa per favorire la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, formula proposte ed esprime pareri in ordine ad attività e servizi da realizzare o svolti dall'istituzione, anche in relazione ad iniziative di formazione e di coinvolgimento dei genitori.

Normativa di riferimento:

- L.P. 7 AGOSTO 2006, N. 5 “SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL TRENTINO”
- D.P.P. 5 NOVEMBRE 2007, N. 24-104/LEG. “REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DA PARTE DEGLI STUDENTI DEL PRIMO E DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (ARTICOLI 71, 72 E 73 DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 AGOSTO 2006, N. 5)”
- D.G.P. 11 NOVEMBRE 2011, N. 2359 “APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO E DELLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO DI CUI AGLI ARTICOLI 72 E 76 DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 AGOSTO 2006, N. 5. ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2011/2012”
- D.P.P. 8 MAGGIO 2008, N. 17-124/LEG. “REGOLAMENTO PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (ARTICOLO 74 DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 AGOSTO 2006, N. 5)”
- D.P.P. 27 MARZO 2008, N. 8-115/LEG. “REGOLAMENTO PER L'INSERIMENTO E L'INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI NEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIALE (ARTICOLO 75 DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 AGOSTO 2006, N. 5)”
- D.P.P. 1 OTTOBRE 2008, N. 42-149/LEG. “APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ SCOLASTICA E FORMATIVA E RELATIVI INTERVENTI, NONCHÉ LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE STEINERIANE (ARTICOLI 30, 36, 76, 77 E 106, COMMA 6, DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 AGOSTO 2006, N. 5)”

## **6. Child rights governance**

In materia di *child rights governance*, la Provincia autonoma di Trento ha istituito l'Ufficio del *Difensore civico* al fine di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai minori presenti sul territorio provinciale.

Al Difensore civico sono assegnate le seguenti funzioni in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza:

- segnala ai soggetti competenti situazioni suscettibili di richiedere interventi immediati in materia di tutela dei minori;
- segnala ai soggetti competenti i fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario;
- chiede ai soggetti competenti di esercitare i loro poteri in materia di assistenza prestata ai minori accolti presso servizi socio-assistenziali;
- formula proposte per migliorare il sistema normativo e i servizi finalizzati a tutelare i diritti dei minori;
- propone ai soggetti competenti iniziative di formazione, in particolare sui diritti dei minori, rivolte a operatori della scuola e del volontariato, agli operatori addetti ai servizi e alle strutture socio-assistenziali e sanitarie, pubbliche o private, nonché agli operatori delle strutture giudiziarie;

- facilita la realizzazione di iniziative da parte della Provincia, degli enti locali e dei privati volte a favorire la tutela dei minori e, in particolare, la prevenzione e il trattamento di situazioni di abuso o disadattamento;
- promuove iniziative dei soggetti competenti volte ad individuare, selezionare e preparare le persone disponibili a svolgere attività di tutela, curatela e amministrazione di sostegno, nonché a fornire consulenza a tutori, curatori ed amministratori di sostegno;
- promuove la realizzazione di iniziative di informazione destinate a sensibilizzare i minori sui loro diritti e per la diffusione di una cultura che rispetti i diritti del minore;
- collabora con il Comitato provinciale per le comunicazioni all'attività di monitoraggio e di valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in ambito provinciale, trasmettendo e mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone con riferimento alla rappresentazione dei minori e ai modi in cui essa è percepita;
- collabora con il Comitato provinciale per le comunicazioni per sensibilizzare gli organi d'informazione e le istituzioni ad un'informazione attenta ai minori e volta a svilupparne la capacità critica, difenderne i diritti e tutelarne l'immagine.

Inoltre, il Difensore civico è tenuto ad inviare annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta, corredata di eventuali proposte ed innovazioni normative o amministrative.

#### Normativa di riferimento:

- L.P. 20 DICEMBRE 1982, N. 28 "ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO"
- L.P. 11 FEBBRAIO 2009, N. 1 "MODIFICHE DELLA LEGGE PROVINCIALE SUL DIFENSORE CIVICO - COMPITI DEL DIFENSORE CIVICO IN MATERIA DI INFANZIA ED ADOLESCENZA"

### **7. Interventi a sostegno della condizione giovanile**

La Provincia autonoma di Trento riconosce il ruolo svolto dai giovani nei processi di sviluppo sociale ed economico e, al fine di promuovere iniziative formative, sociali, culturali e ricreative volte a favorire la maturazione della loro personalità e la loro integrazione sociale, ha stabilito quanto segue:

- *Atto di indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili*: adottato dalla Giunta provinciale, costituisce il principale strumento di programmazione provinciale in materia.
- *Piano operativo giovani*: documento di programmazione ed attuazione annuale dei *Piani giovani di zona*, per la realizzazione del quale sono state stanziare risorse pari ad € 102.863,00 (annualità 2012), da assegnare al Comune di Trento quale ente capofila.
- *Piano giovani di zona*: strumento di programmazione delle autonomie locali in materia di politiche giovanili.

- *Piano giovani d'ambito*: strumento di programmazione concernente la realizzazione di progetti su specifiche tematiche e che coinvolgano specifiche categorie di giovani.
- *Fondo per le politiche giovanili*: istituito al fine di promuovere, realizzare e finanziare le politiche in favore dei giovani. Per l'annualità 2012, la dotazione del Fondo è stata pari ad € 2.253.600,00 così suddivisi:
  - realizzazione di specifici progetti presentati da Comuni, comunità, soggetti pubblici o privati, purché senza scopo di lucro: € 1.700.000,00;
  - finanziamento dei *Piani giovani d'ambito*: € 150.000,00;
  - attività di aggiornamento, formazione, organizzazione di eventi, monitoraggio e supporto all'attività dei Piani giovani di zona e d'ambito: € 323.600,00;
  - realizzazione di progetti di promozione delle politiche giovanili al di fuori del territorio provinciale, sulla base di accordi con altre Regioni: € 80.000,00.
- Progetti finanziati a valere sul Fondo per le politiche giovanili (annualità 2007):
  - *Formazione alla genitorialità*: promuovere e sostenere la formazione di gruppi di genitori legati da una tematica specifica e comune (handicap, stranieri, dipendenze, orientamento/riorientamento, rapporti scuola-famiglia). La misura del contributo non può superare il 70% della spesa ritenuta ammissibile, per un importo complessivamente non superiore ad € 3.500,00.
  - *Scambi fra giovani trentini e di altre Regioni italiane, europee o extra-europee*: promuovere lo sviluppo degli scambi bilaterali fra giovani trentini, di età compresa fra i 16 ed i 30 anni, e di altre Regioni italiane, europee o extra-europee che prevedano l'accoglienza reciproca nelle rispettive zone di residenza. La misura del contributo non può superare il 60% della spesa ritenuta ammissibile, per un importo complessivamente non superiore ad € 12.000,00.
  - *I giovani verso una cittadinanza digitale*: favorire nei giovani trentini di età compresa fra i 14 ed i 30 anni l'acquisizione e lo sviluppo di competenze comunicative multimediali, fornendo altresì le competenze necessarie alla fruizione responsabile, corretta e legale di tali strumenti multimediali. La misura del contributo non può superare il 70% della spesa ritenuta ammissibile, per un importo complessivamente non superiore ad € 7.000,00.
  - *Laboratori di creatività giovanile*: promuovere lo sviluppo della creatività di giovani di età compresa tra 12 e 25 anni, intesa come capacità di trovare nuove soluzioni a un problema, o nuove forme di espressione della propria personalità. La misura del contributo non può superare il 70% della spesa ritenuta ammissibile, per un importo complessivamente non superiore ad € 7.000,00.
- *Fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani*: istituito al fine di realizzare interventi, integrativi rispetto a quelli ordinari, in materia di diritto allo studio e sviluppo della professionalità, attraverso l'erogazione di borse di studio e prestiti d'onore, come segue:
  - tipologie di interventi finanziati: corsi "full immersion" di lingue straniere; percorsi di istruzione e formazione all'estero; stage formativi fuori Provincia; sostegno a dottorandi residenti a Trento che frequentino corsi fuori sede; sostegno alla residenzialità di dottorandi che frequentino corsi presso l'Università degli studi di Trento; mobilità internazionale di giovani diplomati trentini; inserimento di giovani laureandi, laureati, dottorandi o dottori di ricerca nel mercato del lavoro; sostegno a

percorsi per le libere professioni e per l'alta formazione, anche all'estero; iniziative formative post-diploma o post-laurea; percorsi di alta formazione e specializzazione professionale; sostegno alla formazione di giovani artisti; sostegno a percorsi di eccellenza.

➤ dotazione del Fondo: pari ad € 6.047.950,00 (esercizio finanziario 2012).

- *Consiglio provinciale dei giovani*: istituito quale organismo di consultazione e rappresentanza dei giovani, è composto da massimo trentacinque giovani tra i 14 ed i 19 anni e costituisce il luogo di confronto e di dibattito sulle tematiche di interesse dei giovani.
- *Consulta provinciale per le politiche giovanili*: istituita quale organo consultivo e propositivo con il compito di concorrere alla programmazione e alla realizzazione degli interventi in materia.
- *Osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani*: istituito presso l'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) con il compito di elaborare con cadenza biennale un rapporto sulla condizione dell'infanzia e dei giovani, concorrere alla verifica del grado di realizzazione delle politiche in loro favore nonché realizzare e gestire servizi informativi e banche dati sulla condizione e sulle politiche per l'infanzia e per i giovani.

#### Normativa di riferimento:

- L.P. 14 FEBBRAIO 2007, N. 5 "SVILUPPO, COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI, DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE PROVINCIALE E MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 AGOSTO 2006, N. 5 (SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL TRENINO)"
- D.G.P. 18 LUGLIO 2011, N. 1520 "APPROVAZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE GIOVANILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI GIOVANI L.P. 14 FEBBRAIO 2007, N. 5"
- L.P. 23 LUGLIO 2004, N. 7 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, CULTURA E PARI OPPORTUNITÀ"
- D.G.P. 3 FEBBRAIO 2012, N. 128 "LEGGE PROVINCIALE 23 LUGLIO 2004, N. 7, ART. 13. APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO GIOVANI 2012 DEI PIANI GIOVANI DI ZONA DEL COMUNE DI TRENTO (IMPEGNO PARI AD EURO 102.863,00).
- D.G.P. 11 NOVEMBRE 2011, N. 2341 "LEGGE PROVINCIALE 23 LUGLIO 2004, N. 7 "FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI". APPROVAZIONE "CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI PIANI GIOVANI DI ZONA E D'AMBITO".
- D.G.P. 30 DICEMBRE 2011, N. 2946 "RIPARTO DEL FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI, COFINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE AI REFERENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI DEI PIANI GIOVANI DI ZONA"
- D.G.P. 2 MARZO 2007, N. 453 "LEGGE PROVINCIALE 23 LUGLIO 2004, N. 7, ART. 13 - APPROVAZIONE DI QUATTRO BANDI PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE FINANZIATE A VALERE SUL FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI"
- D.G.P. 8 AGOSTO 2008, N. 1978 "DIRETTIVE CONCERNENTI IL FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROFESSIONALIZZAZIONE DEI GIOVANI"
- D.G.P. 24 FEBBRAIO 2012, N. 280 "FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROFESSIONALIZZAZIONE DEI GIOVANI: INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO E DEI PRESTITI D'ONORE PER L'ESERCIZIO 2012"
- L.P. 28 MAGGIO 2009, N. 7 "ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEI GIOVANI"

## **8. Edilizia residenziale pubblica**

In materia di assegnazione e gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Provincia autonoma di Trento ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Requisiti per l'accesso:
  - cittadinanza italiana o europea; il cittadino di altri Stati è ammesso se in possesso del permesso di soggiorno o permesso CE per soggiornanti di lungo periodo; in costanza di lavoro, dipendente o autonomo, o iscritto alle liste dei Centri per l'impiego; residente in un Comune della Provincia di Trento da almeno tre anni<sup>1</sup> alla data di presentazione della domanda;
  - residenza anagrafica o attività lavorativa in uno dei Comuni della Provincia;
  - non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato<sup>2</sup> alle esigenze del nucleo familiare, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale;
  - assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati, concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
  - reddito annuo pro capite non superiore ad € 3.700,00 per l'edilizia pubblica e ad € 6.900,00 per l'edilizia agevolata.
- Formazione delle graduatorie di assegnazione, sulla base di criteri di priorità riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo, che viene valutato tale in presenza di determinate condizioni soggettive e oggettive:
  - Condizioni soggettive:
    - i. reddito complessivo del nucleo familiare;
    - ii. anzianità di residenza del richiedente;
    - iii. nuclei familiari numerosi;
    - iv. giovani coppie;
    - v. presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di handicap, di minori o di persone in fase di reinserimento sociale.

---

<sup>1</sup> Si segnala come il requisito della residenza appaia di dubbia legittimità se confrontato con la normativa nazionale vigente e con la più recente giurisprudenza (cfr. articolo 3 Cost. e sentenze Corte Costituzionale n. 432/2005 e n. 40/2011), violando il principio di uguaglianza, parità di trattamento ed introducendo, di fatto, una discriminazione tra i fruitori di provvidenze sociali. Il requisito di anzianità di residenza si tradurrebbe, infatti, in una indiscriminata esclusione di intere categorie di persone dal godimento di quelle rilevanti prestazioni sociali che, in quanto volte a rimuovere situazioni di bisogno, di precarietà economica, di disagio individuale o sociale, rientrerebbero nella categoria dei diritti inviolabili dell'uomo.

<sup>2</sup> Si considera adeguato l'alloggio avente una superficie non inferiore a:

- mq 35 per nucleo familiare composto da 1 persona;
- mq 60 per nucleo familiare composto da 2/3 persone;
- mq 75 per nucleo familiare composto da 4/5 persone;
- mq 90 per nucleo familiare composto da 6/7 persone;
- mq 100 per nucleo familiare composto da 8 o più persone.

- Condizioni oggettive, che devono sussistere da almeno due anni<sup>3</sup>:
  - i. richiedenti che abitino in alloggi impropri<sup>4</sup>, antigienici o inadeguati;
  - ii. richiedenti che abitino in alloggi procurati a titolo precario e non idonei ad uso di abitazione;
  - iii. richiedenti che abitino in alloggi sovraffollati o in coabitazione con altri nuclei familiari;
  - iv. richiedenti che abitino in alloggi con barriere architettoniche, qualora nel nucleo familiare siano presenti persone non deambulanti;
  - v. richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, ordinanza di sgombero o provvedimento per motivi di pubblica utilità.
- Consegna degli alloggi mediante sottoscrizione del contratto di locazione, che deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione.
- Subentro nella domanda e nell'assegnazione, da parte dei componenti del nucleo familiare.
- Decadenza dall'assegnazione, dichiarata dall'ente territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:
  - abbia perso uno dei requisiti richiesti;
  - non abbia occupato l'alloggio assegnatogli entro i termini previsti;
  - abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
  - non occupi stabilmente l'alloggio;
  - abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
  - sia moroso da più di 3 mesi nel pagamento del canone di locazione. Tale morosità può essere tuttavia sanata qualora l'assegnatario moroso corrisponda, per i successivi 6 mesi, un canone corrispondente alla fascia immediatamente superiore a quella del canone spettante e, per ogni semestre successivo, un canone corrispondente alla fascia superiore rispetto a quella precedente.
- Annullamento dell'assegnazione, disposto con provvedimento dell'ente territorialmente competente in caso di:
  - assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
  - assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.
- *ITEA S.p.A. (Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa)*: società di capitali soggetta alla direzione e al coordinamento della Provincia autonoma di Trento, è stata istituita al fine di incrementare la disponibilità degli alloggi destinati alla locazione a canone agevolato su tutto il territorio provinciale. Gli interventi posti in essere dall'ITEA sono rivolti a nuclei familiari con reddito superiore a quello per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e, quindi, impossibilitati ad accedervi, ma meritevoli di rientrare nel più ampio ambito dell'housing sociale.

---

<sup>3</sup> Cfr. nota 1.

<sup>4</sup> Rientrano nella categoria degli alloggi impropri: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione.

Inoltre, nell'ambito della programmazione degli interventi di edilizia residenziale agevolata, la Provincia autonoma di Trento ha introdotto quanto segue:

- *Piano straordinario degli interventi per l'edilizia abitativa agevolata per il 2010*, finalizzato all'acquisto, costruzione e risanamento degli alloggi:
  - destinatari: cittadini italiani, europei e stranieri in regola con la normativa vigente in materia di immigrazione; nubendi (il più giovane non può avere un'età superiore ai 40 anni) e giovani coppie (che abbiano contratto matrimonio da non più di 5 anni, tra i quali il più giovane non abbia più di 45 anni); cooperative edilizie.
  - requisiti per l'accesso: ICEF compreso tra 0,10 e 0,39; residenza in Provincia.
  - misura del contributo:
    - i. fino ad un massimo di € 150.000,00 per nuova costruzione;
    - ii. fino ad un massimo di € 170.000,00 per acquisto;
    - iii. fino ad un massimo di € 120.000,00 per risanamento.
  - stanziamento provinciale complessivo: pari a circa € 150.000.000,00.
- *Fondo housing sociale Trentino*: istituito con l'obiettivo di rispondere alle esigenze abitative della c.d. fascia media, che non ha i requisiti per accedere all'edilizia abitativa, attraverso la realizzazione di alloggi a canone moderato:
  - requisiti per l'accesso: cittadinanza italiana o europea; residenza in Provincia da almeno tre anni<sup>5</sup>; ICEF compreso tra 0,18 e 0,39, corrispondente indicativamente ad un reddito compreso tra € 18.000,00 ed € 40.000,00 per un nucleo familiare composto da tre persone.
  - misura del contributo: canone mensile inferiore del 30% rispetto a quello di mercato.
  - dotazione del Fondo: pari a circa € 110.000.000,00 (annualità 2012).
- Interventi a sostegno dei sottoscrittori di mutui per l'abitazione principale:
  - finalità: sostenere le famiglie che si trovino in difficoltà nel rimborso dei mutui a tasso variabile contratti per l'acquisto, la costruzione o il risanamento dell'abitazione principale, a seguito del forte incremento dei tassi di interesse verificatosi sui mercati finanziari.
  - requisiti per l'accesso: residenza in Provincia; non titolarità di diritti reali su immobili diversi da quello per il quale è stato acceso il mutuo; ICEF non superiore a 0,40.
  - misura del contributo:
    - i. nuclei familiari con ICEF minore o uguale a 0,30: 100% dell'incremento dell'onere conseguente all'aumento del tasso di interesse;
    - ii. nuclei familiari con ICEF superiore a 0,30 e minore o uguale a 0,40: 70% dell'incremento dell'onere conseguente all'aumento del tasso di interesse.
  - stanziamento provinciale: pari ad € 2.940.000,00 annui dal 2010 al 2014.
- Misure straordinarie di sostegno per il rimborso di mutui agevolati, finalizzate a sostenere le famiglie in difficoltà a seguito dell'eccezionale situazione di crisi economica in atto, attraverso la sospensione del pagamento delle rate per un periodo non superiore a 18 mesi.

---

<sup>5</sup> Cfr. nota 1.

- Interventi per la locazione straordinaria di alloggi a nuclei familiari, anche se sprovvisti dei requisiti per l'edilizia abitativa, che versino in condizioni di particolare bisogno. La locazione è autorizzata da ITEA Spa, su proposta dell'ente locale e per un periodo non superiore a 18 mesi:
  - se il nucleo familiare richiedente è in possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di edilizia abitativa pubblica, la locazione è autorizzata nei casi di: sgombero dall'alloggio; provvedimento esecutivo di sfratto; situazioni di grave difficoltà sociale correlata a situazioni di necessità abitative; situazioni alloggiative improprie che perdurino da almeno 12 mesi; situazioni di grave disagio sociale in cui siano coinvolti minori.
  - se il nucleo familiare richiedente non è in possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di edilizia abitativa pubblica, la locazione è autorizzata nei seguenti casi: incendio, distruzione o rilascio, a seguito di ordinanza di sgombero, della casa di abitazione in cui il nucleo ha fissato la residenza; situazioni di particolare necessità che abbiano determinato o determinino il rimpatrio di emigrati trentini; ragioni di sicurezza personale o familiare; situazioni di grave difficoltà sociale correlata a situazioni di necessità abitative.
- Contributo integrativo finalizzato a consentire il pagamento del canone di locazione ai nuclei familiari in difficoltà economiche, nei quali almeno un componente sia residente in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni<sup>6</sup>. Il contributo non può eccedere il 50% del canone di locazione, non può essere superiore ad € 300,00 mensili ed è concesso per la durata di 12 mesi.

Normativa di riferimento:

- L.P. 13 NOVEMBRE 1992, N. 21 "DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PROVINCIALI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA"
- D.G.P. 29 MARZO 1993, N. 3998 "APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE PROVINCIALE 13 NOVEMBRE 1992, N. 21, CONCERNENTE "DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PROVINCIALI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA"
- L.P. 7 NOVEMBRE 2005, N. 15 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICA PROVINCIALE DELLA CASA E MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 13 NOVEMBRE 1992, N. 21(DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PROVINCIALI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA)"
- D.P.P. 12 DICEMBRE 2011, N. 17-75/LEG. "REGOLAMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA (LEGGE PROVINCIALE 7 NOVEMBRE 2005, N. 15 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICA PROVINCIALE DELLA CASA E MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 13 NOVEMBRE 1992, N. 21: DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PROVINCIALI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA)", ARTICOLO 11"
- D.G.P. 15 GIUGNO 2007, N. 1276 "LEGGE PROVINCIALE 7 NOVEMBRE 2005, N. 15 E ARTICOLO 10 DELLA LEGGE PROVINCIALE 2 MAGGIO 1990, N. 13 - DIRITTO ALL'ABITAZIONE IN FAVORE DI SOGGETTI STRANIERI - CRITERI PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA"

---

<sup>6</sup> Cfr. nota 1.

- D.G.P. 30 APRILE 2010, N. 1006 “APPROVAZIONE DEI CRITERI ATTUATIVI DELL'ARTICOLO 59 DELLA LEGGE PROVINCIALE 28 DICEMBRE 2009, N. 19 PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA PER IL 2010”
- D.G.P. 2 MARZO 2012, N. 400 “PROMOZIONE DEL PROGETTO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DI HOUSING SOCIALE TRENINO (ARTICOLO 4 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 NOVEMBRE 2005, N. 15). APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E GESTIONE DEL FONDO, DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CESSIONE IN PROPRIETÀ DEGLI ALLOGGI, DELLE CARATTERISTICHE DEI BENI IMMOBILI DA APPORTARE ALLO STESSO, NONCHÉ DEI CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI”
- D.G.P. 26 FEBBRAIO 2010, N. 389 “DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 102 BIS 1 DELLA LEGGE PROVINCIALE 13 NOVEMBRE 1992, N. 21 (DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PROVINCIALI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA) E SS.MM. CONCERNENTE “SEMPLIFICAZIONE DELL'INTERVENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 102 BIS”
- D.G.P. 30 DICEMBRE 2009, N. 3303 “CRITERI ATTUATIVI DELL'ARTICOLO 102-TER DELLA LEGGE PROVINCIALE 13 NOVEMBRE 1992, N. 21 (DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PROVINCIALI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA), INTRODOTTI CON LA LEGGE PROVINCIALE 28 MARZO 2009, N. 2, RELATIVO ALLA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI AGEVOLATI AI SENSI DELLA NORMATIVA PROVINCIALE”
- D.G.P. 30 APRILE 2010, N. 1005 “LEGGE PROVINCIALE 7 NOVEMBRE 2005, N. 15 E S.M.E.I. ART. 6 COMMA 5-BIS. CRITERI PER LA LOCAZIONE DI ALLOGGI DI I.T.E.A. S.P.A. IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE BISOGNO”

### **9. Edilizia residenziale per minori**

In materia di strutture residenziali e semiresidenziali finalizzate all'accoglienza di minori, la Provincia autonoma di Trento ha elaborato le *Linee guida per il funzionamento dei servizi socio-educativi per i minori*, che introducono i seguenti parametri:

- Destinatari: minori in difficoltà familiari o personali che necessitano di interventi socio-assistenziali ed educativi, integrativi o temporaneamente sostitutivi delle famiglie.
- *Progetto del servizio*: progetto di cui si dota ogni ente gestore, deve indicare la tipologia di utenza, i bisogni e la fascia d'età cui la struttura si rivolge, le procedure di ammissione e di dimissione, la metodologia e gli strumenti adottati, le prestazioni offerte, le modalità di rapporto con il territorio, la descrizione dei ruoli e delle funzioni, i processi di formazione e di selezione del personale.
- *Progetto globale*: costituisce il complesso degli obiettivi e delle azioni che il servizio inviante intende sviluppare per affrontare i bisogni del minore e della sua famiglia, sulla base della diversa complessità delle situazioni.
- *Progetto educativo individualizzato*: elaborato per ogni minore ospite, costituisce la declinazione degli obiettivi generali fissati nel progetto globale e deve indicare gli obiettivi specifici da raggiungere, le modalità, le tempistiche e gli strumenti per l'aggiornamento e la valutazione periodica del progetto.
- Strutture di pronta accoglienza:

- *Centro per l'infanzia*: comunità di accoglienza per bambini da 0 a 8 anni in situazioni familiari problematiche, aperto 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, con il compito di rispondere ad urgenze accogliendo in modo tempestivo minori in situazione di pregiudizio. L'accoglienza dei minori è transitoria, caratterizzata da un supporto di tipo psicoeducativo, finalizzato al trattamento delle situazioni traumatiche o delle crisi familiari vissute dal bambino allontanato dal proprio nucleo familiare.
- *Centro di pronta accoglienza*: struttura residenziale di accoglienza che garantisce il soddisfacimento urgente e temporaneo del bisogno di alloggio, vitto, sicurezza e tutela a favore di minori privi di sostegno familiare o che, nella famiglia, vivano tensioni e disagi tali da richiederne l'immediato allontanamento. Il centro accoglie minori di età compresa tra i 13 e i 17 anni, in attesa dell'individuazione di soluzioni più adeguate e per un periodo di norma non superiore ai sei mesi.
- Strutture residenziali:
  - *Casa famiglia e gruppo famiglia*: servizi residenziali caratterizzati dalla presenza di una coppia di adulti, anche coniugi, e destinati ad assicurare al minore privo di ambiente familiare idoneo il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, secondo modelli di vita familiare.
  - *Comunità di accoglienza di bambini con madri*: struttura residenziale di tipo comunitario che accoglie temporaneamente gestanti e madri con bambini che si trovino prive di alloggio ed in grave difficoltà personale nel garantire l'accudimento, il mantenimento e l'educazione dei figli.
  - *Gruppo appartamento*: struttura residenziale che accoglie minori, soprattutto preadolescenti e adolescenti, appartenenti a nuclei familiari con scarse capacità genitoriali o vittime di maltrattamento, con l'obiettivo di sostenere il processo evolutivo dei minori mediante un modello di vita comunitaria.
  - *Residenza assistita*: struttura residenziale per minori stranieri non accompagnati, appartenenti a nuclei familiari in difficoltà o in stato di abbandono, costituisce una risorsa intermedia per aiutare i ragazzi a superare il complesso e critico passaggio dal gruppo appartamento al domicilio autonomo, ed è finalizzato a non vanificare la prima esperienza ed a valorizzare la seconda.
  - *Domicilio autonomo*: struttura che offre a giovani tra i 18 e i 22 anni (solo eccezionalmente minorenni prossimi alla maggiore età), impossibilitati a rientrare o permanere nella famiglia d'origine, l'opportunità di sperimentare forme di vita autonoma, sostenuti da personale professionalmente preparato ma non convivente.
- Strutture semiresidenziali: ospitano di norma minori di età compresa tra 0 e 18 anni, e sono aperte per almeno 11 mesi all'anno, per almeno 5 giorni alla settimana:
  - *Centro aperto*: servizio a carattere diurno che sviluppa attività con la compresenza di minori in condizioni personali e socio-culturali differenti, quali attività di socializzazione e integrazione tra coetanei e tra coetanei e adulti significativi, attività ludico-espressive, di promozione e di partecipazione ad eventi sociali, attività educative e di sostegno scolastico, di ascolto e sviluppo di competenze relazionali.
  - *Centro diurno*: servizio destinato ad accogliere minori disagiati su segnalazione del servizio sociale, con l'obiettivo di contribuire al processo evolutivo dei ragazzi, all'apprendimento di competenze e abilità sociali, alla costruzione di un positivo

rapporto con il mondo adulto sia attraverso un sostegno educativo e relazionale sia offrendo occasioni di aggregazione tra minori con difficoltà familiari e relazionali.

- *Centro di aggregazione giovanile*: servizio aggregativo-educativo per minori i cui bisogni afferiscono all'area della prevenzione e si definiscono in termini di socializzazione, accompagnamento scolastico e animazione del tempo libero.
- *Interventi educativi a domicilio*: interventi finalizzati a sostenere lo sviluppo del minore e dell'adolescente, favorendo il recupero delle competenze educative dei genitori o delle figure parentali di riferimento. Sono rivolti in particolare a minori di età compresa tra 3 e 16 anni, famiglie straniere, affidatarie o famiglie in cui un minore rientri o debba essere inserito in una struttura di accoglienza, e vengono svolti generalmente presso l'abitazione o nell'ambiente di vita del minore preso in carico, mediante un rapporto socio-educativo individualizzato e compatibile con i suoi impegni scolastici.
- *Servizio di spazio neutro – incontri protetti*: servizio che ha lo scopo di favorire l'esercizio del diritto di visita e di relazione del minore con i propri familiari nel caso di separazione dei genitori, di affido familiare o di affido al servizio residenziale, si effettua alla presenza di un operatore con una preparazione specifica e si caratterizza per la predisposizione del c.d. spazio neutro, una sorta di luogo terzo, lontano dal quotidiano, che si configuri come un contenitore qualificato alla gestione degli incontri tra bambini e genitori.

#### Normativa di riferimento:

- D.G.P. 23 FEBBRAIO 2007, N. 363 "LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER I MINORI"

### **10. Edilizia scolastica**

Nell'ambito della programmazione degli interventi di edilizia scolastica, con particolare riguardo per le strutture ed i servizi educativi per l'infanzia, la Provincia autonoma di Trento ha introdotto i seguenti parametri:

- Tipologie di interventi:
  - costruzione di nuove strutture;
  - ampliamento di strutture esistenti;
  - interventi di recupero edilizio;
  - interventi di manutenzione straordinaria.
- Tipologie di strutture, aperte a tutti i bambini e le bambine senza discriminazione alcuna:
  - *Nidi d'infanzia*: servizi educativi e sociali che accolgono bambini e bambine di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni e ne assicurano l'educazione, la cura e la socializzazione nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive ed etico-sociali, al fine di contribuire alla

formazione della loro identità personale ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita. La permanenza al nido d'infanzia è assicurata, per motivi di continuità, anche a bambini che, al compimento del terzo anno di età, non abbiano acquisito il diritto alla frequenza della scuola dell'infanzia.

- *Micro nidi*: istituiti in località con un limitato numero di potenziali utenti, si differenziano dal nido d'infanzia per la minore capacità ricettiva.
  - *Nidi aziendali*: si differenziano dal nido d'infanzia perché ubicati all'interno dei luoghi di lavoro o nelle immediate vicinanze, con l'obiettivo di assicurare alle famiglie con genitori lavoratori un luogo idoneo ad accogliere ed educare i figli durante l'orario di lavoro, agevolando la conciliazione dei tempi dell'attività lavorativa con quelli delle cure familiari.
  - *Nido familiare – Tagesmutter*: servizio complementare al nido d'infanzia, è promosso dai Comuni al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale ed organizzativo. Il servizio consente alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) appositamente formato, che fornisce educazione e cura a uno o più bambini presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari. Il servizio Tagesmutter è sostitutivo del nido d'infanzia solo laddove non sia possibile offrire tale servizio. La permanenza al nido familiare è assicurata, per motivi di continuità, anche a bambini che, al compimento del terzo anno di età, non abbiano acquisito il diritto alla frequenza della scuola dell'infanzia nonché, per assicurare adeguata assistenza educativa, ai minori fino ai 13 anni.
  - *Centri per bambini e genitori*: centri opportunamente attrezzati ed organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini, anche insieme ai propri genitori o ad adulti accompagnatori, forniscono occasioni di gioco, di incontro e di socializzazione per i bambini fino ai 3 anni di età e costituiscono altresì opportunità di incontro e di comunicazione per gli adulti secondo modalità organizzative che garantiscano la corresponsabilità tra adulti, genitori e personale educativo.
  - *Spazi gioco e di accoglienza*: servizi con finalità educative e di socializzazione presso i quali opera personale qualificato, cui sono affidati bambine e bambini tra i 18 ed i 36 mesi, per un massimo di tre ore giornaliere e con frequenza anche diversificata. In attuazione di progetti pedagogici adeguatamente articolati sotto il profilo didattico, strumentale, strutturale e di gestione, tali servizi possono essere estesi a minori fino ai 13 anni.
- Contributi provinciali per la realizzazione di interventi edilizi:
    - beneficiari: proprietari, diversi dai Comuni, di edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate; enti gestori delle scuole equiparate, relativamente agli immobili che appartengono a soggetti diversi dai Comuni.
    - interventi prioritari: completamento di interventi già finanziati; spese relative all'aumento dei costi di realizzazione; messa a norma degli edifici; interventi di ordine igienico-sanitario; interventi volti a migliorare la funzionalità didattica degli edifici; interventi diretti ad assicurare l'economicità della gestione; spese derivanti da lavori di adattamento a scopo didattico.

- valutazione tecnica: effettuata dal Servizio competente in materia di edilizia scolastica sotto il profilo tipologico, dimensionale e funzionale, è finalizzata all'individuazione degli interventi ammissibili a contributo.
- misura del contributo: pari all'80% della spesa ammessa a finanziamento.
- Vincolo di destinazione: comporta l'obbligo di non distogliere dalla loro destinazione le strutture adibite a scuola dell'infanzia equiparate, per un periodo comunque non inferiore a 5 anni e non superiore a 25 anni e commisurato all'entità dei contributi concessi, come segue:
  - fino ad € 19.263,00: 5 anni.
  - da € 19.263,01 ad € 43.794,00: 10 anni.
  - da € 43.794,01 ad € 81.430,00: 15 anni.
  - da € 81.430,01 ad € 196.389,00: 20 anni.
  - oltre € 196.389,00: 25 anni.

Normativa di riferimento:

- L.P. 7 AGOSTO 2006, N. 5 “SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL TRENTINO”
- L.P. 12 MARZO 2002, N. 4 “NUOVO ORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA”
- “LINEE GUIDA PER LA QUALITÀ DEL SERVIZIO ASILO-NIDO NELLA PROVINCIA DI TRENTO”
- D.G.P. 1 AGOSTO 2003, N. 1891 “APPROVAZIONE DEI REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI, DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI, NONCHÉ DELLE PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE DEI SOGGETTI DI CUI ALLA LETTERA B) DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 MARZO 2002, N. 4 IN MATERIA DI NUOVO ORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA”
- D.G.P. 28 LUGLIO 2006, N. 1550 “L.P. 12 MARZO 2002, N. 4 “NUOVO ORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA”, ART. 8. IN MATERIA DI REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI - ULTERIORE MODIFICAZIONE DELLA DELIB.G.P. N. 1891 DEL 1 AGOSTO 2003, DA ULTIMO MODIFICATA CON DELIBERAZIONE N. 2086 DI DATA 30 SETTEMBRE 2005, CONCERNENTE “APPROVAZIONE DEI REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI, DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI, NONCHÉ DELLE PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE DEI SOGGETTI DI CUI ALLA LETTERA B) DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 MARZO 2002, N. 4 IN MATERIA DI NUOVO ORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA”
- D.G.P. 29 AGOSTO 2008, N. 2204 “LEGGE PROVINCIALE 12 MARZO 2002, N. 4 E SS.MM. “NUOVO ORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA”, ARTICOLO 8 IN MATERIA DI REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI - ULTERIORE MODIFICAZIONE DELLA DELIB.G.P. 1° AGOSTO 2003, N. 1891 DA ULTIMO MODIFICATA CON DELIB.G.P. 28 LUGLIO 2006, N. 1550, CONCERNENTE “APPROVAZIONE DEI REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI, DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI, NONCHÉ DELLE PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE DEI SOGGETTI DI CUI ALLA LETTERA B) DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 MARZO 2002, N. 4 IN MATERIA DI NUOVO ORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA”
- D.G.P. 15 GENNAIO 2010, N. 16 “L.P. 7 AGOSTO 2006, N. 5 - ART. 106, COMMA 2 E D.P.P. 28 SETTEMBRE 2009, N. 18-20/LEG., ART. 3: DIRETTIVE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI RELATIVAMENTE A EDIFICI ADIBITI O DA ADIBIRE A SCUOLE DELL'INFANZIA EQUIPARATE"

- D.P.P. 28 SETTEMBRE 2009, N. 18-20/LEG. "REGOLAMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA E DI VINCOLO DI DESTINAZIONE (ARTICOLI 106, COMMA 7, E 107 DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 AGOSTO 2006, N. 5)"

### **11. Interventi e servizi sociali alla persona**

In materia di realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti a persone e famiglie la Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol, nell'esercizio delle proprie competenze, ha legiferato introducendo le seguenti misure di sostegno:

- Assegno regionale al nucleo familiare: contributo erogato a partire dal primo figlio fino al compimento del 7° anno di età e dal secondo figlio fino al compimento del 18° anno di età (in caso di figlio disabile, l'assegno viene erogato a prescindere dall'età), come segue:
  - requisiti per l'accesso: essere cittadini italiani e risiedere in Regione; essere cittadini stranieri e risiedere in Regione da almeno 5 anni<sup>7</sup>; essere cittadini comunitari e, anche se non residenti, prestare in Regione la propria attività lavorativa.
  - misura del contributo: erogato sulla base della condizione economica, del numero di figli e della presenza di minori disabili, varia tra € 50,00 ed € 1.071,64 ed è corrisposto a nuclei familiari con reddito fino ad € 72.837,00.
- Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli: contributo erogato a coloro che effettuano versamenti previdenziali volontari o sono iscritti a forme di previdenza complementare, finalizzato alla copertura di periodi di astensione dal lavoro dedicati alla cura e all'educazione dei figli fino al 3° anno di età o entro tre anni dalla data di adozione o di affidamento di minori, come segue:
  - requisiti per l'accesso: essere lavoratori autonomi, dipendenti o liberi professionisti in aspettativa non retribuita e senza copertura previdenziale dopo 5 mesi di congedo parentale; essere casalinghe o studenti autorizzati ad effettuare versamenti previdenziali volontari o iscritti a forme pensionistiche complementari; essere residenti in Regione da almeno 5 anni<sup>8</sup> o, in alternativa, avere la residenza storica di almeno 15 anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda.
  - misura del contributo: fino ad un massimo di € 6.000,00 annui.

---

<sup>7</sup> Si segnala come il requisito della residenza appaia di dubbia legittimità se confrontato con la normativa nazionale vigente e con la più recente giurisprudenza (cfr. articolo 3 Cost. e sentenze Corte Costituzionale n. 432/2005 e n. 40/2011), violando il principio di uguaglianza, parità di trattamento ed introducendo, di fatto, una discriminazione tra i fruitori di provvidenze sociali. Il requisito di anzianità di residenza si tradurrebbe, infatti, in una indiscriminata esclusione di intere categorie di persone dal godimento di quelle rilevanti prestazioni sociali che, in quanto volte a rimuovere situazioni di bisogno, di precarietà economica, di disagio individuale o sociale, rientrerebbero nella categoria dei diritti inviolabili dell'uomo.

<sup>8</sup> Cfr. nota 7.

- Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai familiari non autosufficienti: contributo erogato a coloro che effettuano versamenti previdenziali volontari o sono iscritti a forme di previdenza complementare, finalizzato alla copertura di periodi di astensione dal lavoro dedicati all'assistenza domiciliare di familiari gravemente non autosufficienti, come segue:
  - requisiti per l'accesso: essere lavoratori autonomi, dipendenti o liberi professionisti in aspettativa non retribuita e senza copertura previdenziale; essere autorizzati ad effettuare versamenti previdenziali volontari o iscritti a forme pensionistiche complementari; essere residenti in Regione da almeno 5 anni<sup>9</sup> o, in alternativa, avere la residenza storica di almeno 15 anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda.
  - misura del contributo: fino ad un massimo di € 3.500,00 annui, per tutto il periodo in cui l'assistenza è necessaria e garantita. Nel caso di minori di 5 anni riconosciuti invalidi civili, il contributo è elevato fino ad € 6.000,00.
- Sostegno della prosecuzione volontaria: contributo erogato a sostegno dei versamenti previdenziali volontari ai fini della costituzione di una pensione, come segue:
  - requisiti per l'accesso: casalinghe che abbiano la residenza in Regione da almeno 5 anni<sup>10</sup> o, in alternativa, che abbiano la residenza storica di almeno 15 anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda, con figli minori, familiari non autosufficienti da assistere o che abbiano compiuto il 55° anno di età e che abbiano un reddito non superiore ad € 15.683,00 riferito ad un nucleo familiare con un solo componente.
  - misura del contributo: fino ad un massimo di € 1.656,20.
- Contributo ai fini della costituzione di una pensione complementare: erogato a sostegno dei versamenti contributivi volontari, come segue:
  - requisiti per l'accesso: essere casalinghe iscritte ad una forma di previdenza complementare che abbiano la residenza in Regione da almeno 5 anni<sup>11</sup> o, in alternativa, che abbiano la residenza storica di almeno 15 anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda, con figli minori, familiari non autosufficienti da assistere o che abbiano compiuto il 55° anno di età e che abbiano un reddito non superiore ad € 15.683,00 riferito ad un nucleo familiare con un solo componente.
  - misura del contributo: fino ad un massimo di € 500,00 annui.
- Sostegno della contribuzione previdenziale di coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla gestione previdenziale ed operanti in aziende in condizioni sfavorite, attraverso l'erogazione di un contributo che, in ogni caso, non può superare il 50% dell'importo versato per la contribuzione previdenziale dovuta.
- Indennità di mobilità: contributo erogato alle persone inserite nelle liste di mobilità e che non abbiano diritto all'indennità di mobilità prevista dalla normativa statale, come segue:
  - requisiti per l'accesso: lavoratori disoccupati da almeno 90 giorni, residenti e domiciliati in Regione, con un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui gli ultimi tre con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

---

<sup>9</sup> Cfr. nota 7.

<sup>10</sup> Cfr. nota 7.

<sup>11</sup> Cfr. nota 7.

- misura del contributo: pari all'80% della retribuzione e, comunque, non superiore all'importo netto relativo al primo scaglione di reddito, pari ad € 931,28.
- Pensione di vecchiaia alle casalinghe: contributo attualmente corrisposto solo a coloro che ne abbiano fatto richiesta prima del 22 luglio 2004, è erogato a chi non possa costituirsi una pensione per mancanza di contributi previdenziali, come segue:
  - requisiti per l'accesso: non essere titolari di pensioni dirette.
  - misura del contributo: pari ad € 400,00 al mese per tredici mensilità, indipendentemente dal reddito del coniuge, elevabili fino ad € 480,53.
- Contributo per il riscatto di lavoro all'estero: erogato a soggetti residenti in Regione, espatriati per motivi di lavoro in Paesi privi di convenzioni con l'Italia in materia di assicurazioni sociali e rientranti in Regione, finalizzato a fornire loro un trattamento di vecchiaia o invalidità pari al minimo di legge. Il contributo non può superare l'importo di € 41.300,00.
- Indennità di disoccupazione per lavoratori frontalieri: contributo erogato a soggetti residenti in Regione ed esclusi dal diritto al trattamento ordinario di disoccupazione statale perché la disoccupazione è conseguenza di una sospensione stagionale e non di un licenziamento o perché, successivamente alla data di erogazione dell'ultimo trattamento ordinario di disoccupazione, è stato effettuato un nuovo periodo di lavoro coperto ai fini previdenziali, inferiore a 12 mesi di cui almeno 7 all'estero. L'indennità giornaliera corrisposta è pari al 40% della retribuzione convenzionale, per un periodo massimo di 180 giorni all'anno.

Anche la Provincia autonoma di Trento, nel rispetto delle proprie competenze ed in armonia con i principi sanciti dalla normativa regionale in materia, ha legiferato al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio dovute a limitazioni personali e sociali, condizioni di non autosufficienza o difficoltà economiche, introducendo quanto segue:

- Destinatari: cittadini dell'Unione europea; agli stranieri ed apolidi aventi residenza anagrafica in un comune della Provincia di Trento e che si trovino in uno stato anche temporaneo di bisogno effettivo o potenziale sono garantiti i c.d. livelli essenziali delle prestazioni, con particolare riguardo per la tutela dei minori e per l'accesso agli interventi di prima accoglienza. Le persone residenti da più di tre anni<sup>12</sup> consecutivi in Provincia hanno diritto a beneficiare di tutti gli interventi individuati dalla normativa provinciale, regionale o statale. Alle persone comunque presenti sul territorio provinciale che non possano avvalersi dei servizi degli enti di provenienza sono garantiti gli interventi a carattere di indifferibilità in relazione allo stato di bisogno.
- Contributi per sostenere l'assistenza e la cura a domicilio di persone non autosufficienti:
  - destinatari: parenti conviventi della persona da assistere o parenti entro il quarto grado, anche se non conviventi, purché residenti entro un raggio di 10 km dal domicilio della persona da assistere.

---

<sup>12</sup> Cfr. nota 7.

- requisiti per l'accesso: residenza della persona non autosufficiente in Provincia da almeno due anni<sup>13</sup>; indicatore ICEF riferito al nucleo familiare.
- misura del contributo: varia da un minimo di € 5,16 ad un massimo di € 36,15 al giorno, a seconda del grado di non autosufficienza e della condizione economica.
- *Reddito di garanzia*: intervento di sostegno economico volto al soddisfacimento di bisogni generali, che consiste nell'erogazione di un contributo monetario mensile corrisposto per un periodo non superiore a 4 mesi e rinnovabile per un massimo di tre volte, come segue:
  - destinatari: soggetti lavoratori o comunque in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo, che abbiano sottoscritto disponibilità immediata ad accettare un impiego; soggetti non idonei ad assumere un ruolo lavorativo.
  - requisiti per l'accesso: residenza da più di tre anni<sup>14</sup> in Provincia da parte di almeno un componente il nucleo familiare; reddito del nucleo familiare inferiore all'ammontare del reddito di garanzia.
  - misura del contributo: calcolata sulla base della differenza tra l'indicatore di condizione economica corrispondente all'ammontare del reddito di garanzia e l'indicatore di condizione economica del nucleo familiare risultante in sede di presentazione della domanda.
- Contributi per progetti volti a prevenire e contrastare situazioni di povertà e di esclusione sociale:
  - destinatari: enti senza scopo di lucro con sede legale nel territorio della Provincia di Trento e istituti scolastici della provincia di Trento, che non abbiano ottenuto ulteriori finanziamenti per le stesse finalità.
  - tipologie di interventi finanziati: progetti che perseguano scopi di informazione, sensibilizzazione, realizzazione di iniziative culturali e artistiche, realizzazione di nuove forme di intervento.
  - misura del contributo: fino al 95% della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non superiore ad € 5.000,00 a progetto.
  - stanziamento provinciale complessivo: pari ad € 50.000,00 (annualità 2010).
- Contributi per la realizzazione di progetti ed interventi volti ad attuare il principio di pari opportunità tra uomo e donna:
  - destinatari: enti pubblici; soggetti privati quali associazioni, fondazioni, enti di formazione, imprese e società che abbiano la propria sede legale o operativa nel territorio della provincia di Trento, che non perseguano finalità di lucro e che non abbiano ottenuto ulteriori finanziamenti per le stesse finalità.
  - tipologie di interventi finanziati: progetti volti a diffondere la cultura di genere e delle pari opportunità tra uomini e donne; rafforzare condizioni e competenze delle donne; promuovere il superamento degli stereotipi di genere; sostenere la presenza equilibrata di uomini e donne negli ambiti in cui sono sottorappresentati; approfondire e migliorare la conoscenza delle condizioni di vita di uomini e donne; ridurre eventuali disparità di genere.
  - misura del contributo: fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non superiore ad € 8.000,00 a progetto.

---

<sup>13</sup> Cfr. nota 7.

<sup>14</sup> Cfr. nota 7.

- *Servizio sociale professionale*: svolge attività di valutazione e presa in carico, progettazione individuale e attività di supporto alle persone in difficoltà, al fine di individuare e attivare possibili soluzioni ai loro problemi. Le prestazioni vengono erogate a titolo gratuito.
- *Segretariato sociale*: svolge attività di informazione e di orientamento sui servizi aventi rilevanza sociale e sulle risorse disponibili, nonché sulle modalità per accedervi, e si configura come strumento di accesso ai servizi socio-assistenziali. A seguito di segnalazione di situazioni particolarmente problematiche, tale intervento è svolto, ove possibile, anche nei confronti delle persone le cui condizioni siano tali da precluderne lo spontaneo accesso ai servizi. Le prestazioni vengono erogate a titolo gratuito.
- *Piano sociale provinciale*: approvato dalla Giunta provinciale, costituisce il principale strumento di programmazione di livello provinciale delle politiche sociali e definisce le strategie, gli obiettivi generali, le priorità di realizzazione degli interventi nonché le linee di indirizzo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali e per gli interventi di diretta competenza della Provincia.
- *Comitato per la programmazione sociale*: istituito quale organo di consulenza e di proposta della Giunta provinciale in materia di programmazione delle politiche sociali.
- *Piano sociale di comunità*: costituisce lo strumento di programmazione delle politiche sociali del territorio e concorre alla formazione del Piano sociale provinciale.
- *Sistema informativo delle politiche sociali*: istituito al fine di consentire un'efficace attività di progettazione, programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi, è a disposizione di tutti i soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi medesimi.
- Meccanismi di valutazione provinciali degli interventi di competenza, effettuata attraverso il c.d. *nucleo di valutazione*, incaricato di verificare la qualità delle prestazioni, la congruità dei risultati e l'efficacia dell'utilizzo delle risorse impiegate, al fine di valutare l'impatto dei servizi socio-assistenziali erogati.

#### Normativa di riferimento:

- L.R. 18 FEBBRAIO 2005, N. 1 "PACCHETTO FAMIGLIA E PREVIDENZA SOCIALE"
- D.P.REG. 15 GIUGNO 2005, N. 9/L "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2005, N. 1 "PACCHETTO FAMIGLIA E PREVIDENZA SOCIALE"
- L.P. 27 LUGLIO 2007, N. 13 "POLITICHE SOCIALI NELLA PROVINCIA DI TRENTO"
- L.P. 12 LUGLIO 1991, N. 14 "ORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN PROVINCIA DI TRENTO"
- D.G.P. 24 NOVEMBRE 2006, N. 2460 "DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI ECONOMICI PER L'ASSISTENZA E LA CURA A DOMICILIO DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI"
- D.G.P. 25 GIUGNO 2010, N. 1524 "LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13 (POLITICHE SOCIALI NELLA PROVINCIA DI TRENTO). MODIFICAZIONI DELLA DISCIPLINA DETTATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2216 DEL 2009 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO DI CUI ALL'ART. 35, COMMA 2"
- D.G.P. 19 NOVEMBRE 2010, N. 2636 "APPROVAZIONE DEI CRITERI E MODALITÀ PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI RELATIVI ALLE NUOVE POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE"
- D.G.P. 25 NOVEMBRE 2011, N. 2511 "APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA AI SENSI DELL'ART. 12-BIS DELLA

LEGGE PROVINCIALE 10 DICEMBRE 1993, N. 41 “INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA”

## **12. Politiche regionali per minori e famiglie**

La Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol garantisce e sostiene i diritti della famiglia, riconoscendone il ruolo primario nello sviluppo di ogni persona umana e, nell’ambito della programmazione regionale di interventi in favore di famiglie e minori, ha legiferato introducendo le misure di sostegno descritte nel paragrafo 11, “*Interventi e servizi sociali alla persona*”.

Anche la Provincia autonoma di Trento, nel rispetto delle proprie competenze ed in armonia con i principi sanciti dalla normativa regionale in materia, ha legiferato introducendo quanto segue:

- Assegno per ogni figlio successivo al primo, naturale o adottato:
  - beneficiari: madri, cittadine italiane o comunitarie, residenti in un Comune della Provincia di Trento al momento del parto o dell’adozione.
  - misura del contributo: pari ad € 1.000,00.
- Anticipazione dell’assegno di mantenimento di minori non corrisposto dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dall’Autorità giudiziaria, erogato dagli enti gestori delegati all’esercizio delle funzioni socio-assistenziali, come segue:
  - requisiti per l’accesso: appartenenza al medesimo nucleo familiare del minore; residenza in provincia di Trento; ICEF non superiore al valore di 0,19.
  - misura del contributo: pari alla somma stabilita dal titolo giudiziale e, comunque, non superiore ad € 290,00 per ogni minore. Il contributo viene erogato per un massimo di 12 mesi, e può essere rinnovato fino alla maggiore età del minore.
- *Prestiti sull’onore*: erogazione di contributi monetari senza interessi concessi a nuclei familiari in situazioni temporanee di gravi difficoltà finanziarie, come segue:
  - beneficiari: giovani coppie; nuclei familiari con tre o più figli a carico; nuclei familiari con aumento del carico familiare derivante da parto gemellare o plurigemellare; nuclei familiari con figli disabili; gestanti e puerpere sole; nuclei familiari monogenitoriali con figli minori.
  - requisiti per l’accesso: residenza in Provincia e cittadinanza italiana o europea; gli stranieri sono ammessi al contributo se in possesso di carta di soggiorno.
  - misura del contributo: varia tra € 1.000,00 ed € 10.000,00 in funzione delle necessità dei richiedenti, ed è concesso per un periodo superiore a 5 anni. La domanda può essere reiterata qualora, nel corso della durata prevista per la concessione del prestito, il beneficiario abbia rimborsato completamente il prestito concesso.
- *Fondo per la famiglia*: istituito al fine di potenziare gli interventi in materia di politiche familiari attraverso il finanziamento di progetti che attuino le misure di sostegno previste dalla legislazione provinciale integrandone, ove necessario, le risorse autorizzate con leggi provinciali:

- beneficiari: Comuni, Comunità, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale ed altri soggetti del terzo settore.
  - durata dei progetti: ogni progetto deve riguardare attività da realizzarsi da settembre 2011 a dicembre 2013.
  - misura del contributo: erogato fino ad un importo massimo annuo di € 14.400,00, corrispondente all'80% della spesa ritenuta ammissibile per progetto, pari ad € 18.000,00.
  - dotazione del Fondo: pari ad € 76.800,00 per l'anno 2011 e ad € 230.400,00 per ciascuna delle annualità 2012 e 2013.
- *Carta famiglia*: istituita dalla Provincia, attribuisce ai possessori il diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi, e consente loro di acquisire in forma elettronica gli assegni e i benefici economici previsti dalle disposizioni provinciali in materia.
  - *Sportello unico per il cittadino e la famiglia*: attivato dalla Provincia al fine di favorire l'informazione su tutti i diritti ed i servizi esistenti sul territorio, rendere accessibili i servizi ai cittadini e alle famiglie nonché aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
  - *Carta dei servizi*: adottata da tutte le organizzazioni pubbliche e private che erogano servizi e prestazioni a favore della famiglia, è finalizzata a tutelare cittadini e famiglie garantendo la trasparenza nell'erogazione dei servizi, e deve esplicitare: l'impegno espresso dall'organizzazione; le caratteristiche delle prestazioni erogate, delle modalità di accesso, degli orari e dei tempi di erogazione; i prezzi o le tariffe della prestazione; le modalità e le procedure per la presentazione di osservazioni e critiche da parte degli utenti.
  - *Consulta provinciale per la famiglia*: istituita al fine di coordinare le attività inerenti le politiche per la famiglia, anche attraverso la formulazione di proposte e pareri in ordine alla predisposizione di atti di programmazione provinciale in materia.
  - *Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili*: istituita con funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta provinciale.
  - *Sistema informativo delle politiche familiari*: istituito al fine di consentire un'efficace attività di progettazione, programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi, garantisce l'integrazione dei propri dati con quelli derivanti dal sistema informativo delle politiche sociali.

Normativa di riferimento:

- L.P. 2 MARZO 2011, N. 1 "SISTEMA INTEGRATO DELLE POLITICHE STRUTTURALI PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE FAMILIARE E DELLA NATALITÀ"
- L.P. 27 LUGLIO 2007, N. 13 "POLITICHE SOCIALI NELLA PROVINCIA DI TRENTO"
- L.P. 12 LUGLIO 1991, N. 14 "ORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN PROVINCIA DI TRENTO"
- D.G.P. 25 GIUGNO 2004, N. 1422 "DISPOSIZIONI ATTUATIVE ART. 20 LEGGE PROVINCIALE 12 MAGGIO 2004, N. 4, CONCERNENTE: "EROGAZIONE DELL'ASSEGNO PER OGNI FIGLIO SUCCESSIVO AL PRIMO"

- D.P.P. 12 FEBBRAIO 2008, N. 4-111/LEG. “REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ARTICOLO 28-BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 LUGLIO 1991, N. 14 (ORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN PROVINCIA DI TRENTO), CONCERNENTE L'ANTICIPAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO A TUTELA DEI MINORI”
- D.G.P. 23 MAGGIO 2008, N. 1280 “ANTICIPAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 28 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 14 DEL 1991 - CRITERI E PARAMETRI PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE (ICEF) E ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ENTI GESTORI”
- D.P.P. 21 DICEMBRE 2006, N. 24-77/LEG. “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 25 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 LUGLIO 1991, N. 14 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI "ORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN PROVINCIA DI TRENTO", CONCERNENTE I CRITERI E LE PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI PRESTITI SULL'ONORE”
- D.G.P. 13 MAGGIO 2011, N. 962 “LEGGE PROVINCIALE 2 MARZO 2011, N. 1 “SISTEMA INTEGRATO DELLE POLITICHE STRUTTURALI PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE FAMILIARE”. PROGETTI IN MATERIA DI PROMOZIONE DEL BENESSERE FAMILIARE: APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE, L'ESAME ED IL FINANZIAMENTO”

### **13. Educazione alla legalità**

La Provincia autonoma di Trento, al fine di garantire nel proprio territorio condizioni di sicurezza per i cittadini e concorrere allo sviluppo di un'ordinata e pacifica convivenza civile, ha legiferato nei settori dell'educazione alla legalità, della cittadinanza responsabile e della prevenzione del crimine organizzato, introducendo i seguenti parametri:

- Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, realizzate attraverso accordi di programma e di collaborazione anche mediante la concessione di contributi provinciali, finalizzati a:
  - realizzare attività, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche, per attuare le disposizioni provinciali in materia e realizzare attività di qualificazione e aggiornamento del personale della scuola;
  - realizzare attività, in collaborazione con l'Università degli studi di Trento, per attuare le disposizioni provinciali e valorizzare le tesi di laurea in materia;
  - promuovere, in particolare fra i giovani, iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica e alla diffusione della cultura della legalità nella comunità provinciale.
- Interventi di contrasto alla criminalità, realizzati attraverso accordi di programma e di collaborazione anche mediante la concessione di contributi regionali, finalizzati a:
  - rafforzare la prevenzione in relazione ad aree territoriali o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato;
  - sostenere gli osservatori locali per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata nelle sue diverse articolazioni;

- favorire lo scambio di conoscenze ed informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza in provincia.
- Interventi per la prevenzione dell'usura e di altre attività criminose, realizzati attraverso la promozione di specifiche azioni di tipo educativo e culturale, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio provinciale.
- *Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime della criminalità e per la promozione della cittadinanza responsabile*, celebrata dalla Provincia il 21 marzo di ogni anno in memoria delle vittime della criminalità organizzata attraverso eventi e dibattiti sul tema della promozione della legalità e della cittadinanza responsabile.

Normativa di riferimento:

- L.P. 12 DICEMBRE 2011, N. 15 "PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO"

**14. Interventi a sostegno degli stranieri e degli immigrati**

La Provincia autonoma di Trento, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, promuove iniziative finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono il pieno inserimento degli immigrati nel territorio provinciale e, a tal fine, ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Destinatari: cittadini immigrati regolarmente soggiornanti nel territorio provinciale, apolidi, profughi e rifugiati.
- Tipologie di interventi:
  - *diritto alle prestazioni socio-assistenziali*: riconosciuto a tutti gli stranieri immigrati e regolarmente dimoranti nel territorio provinciale, nonché ai loro familiari.
  - *diritto alla salute*: garantito in condizioni di parità con i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari occasionalmente presenti sul territorio provinciale sono comunque ammessi alle prestazioni urgenti di assistenza sanitaria di base, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera.
  - *diritto all'abitazione*: garantito attraverso l'accesso ai benefici previsti dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa. Per specifici interventi di settore rivolti agli stranieri, si veda il paragrafo 8, "*Edilizia residenziale pubblica*".
  - *diritto allo studio*: realizzato attraverso iniziative volte a facilitare l'inserimento e l'apprendimento scolastico dei cittadini extracomunitari immigrati frequentanti istituti di ogni ordine e grado, nonché attraverso la concessione di borse di studio a studenti meritevoli in situazioni economiche disagiate.
  - *diritto al lavoro, alla formazione e alla riqualificazione professionale*: promosso attraverso la previsione di interventi specifici di sostegno all'inserimento lavorativo

e di accesso a tutte le attività di formazione e riqualificazione professionale programmate sul territorio provinciale.

- *iniziative culturali*: realizzate al fine di valorizzare il patrimonio culturale dei cittadini stranieri, nonché di favorirne le interrelazioni culturali con il contesto socio-culturale del Trentino.
- Sostegno ad associazioni, fondazioni o organismi privati operanti senza fine di lucro e con continuità in favore dei cittadini stranieri e delle loro famiglie, attraverso:
  - la concessione di contributi per il sostegno alle loro attività, in misura non superiore al 90% della spesa ritenuta ammissibile;
  - la stipula di convenzioni con la Giunta provinciale per la realizzazione di iniziative o di interventi individuali.
- *Consulta provinciale dell'immigrazione*: istituita presso la Giunta provinciale, si riunisce in seduta ordinaria una volta l'anno con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri su questioni concernenti l'immigrazione extracomunitaria nel territorio provinciale.

#### Normativa di riferimento:

- L.P. 2 MAGGIO 1990, n. 13 "INTERVENTI NEL SETTORE DELL'IMMIGRAZIONE STRANIERA EXTRACOMUNITARIA"

### **15. Popolazioni nomadi e seminomadi**

La Provincia autonoma di Trento riconosce e tutela l'identità storica, etnica e culturale delle popolazioni rom e sinti e, al fine di garantire loro il diritto al nomadismo, alla stanzialità e alla fruizione di tutti i servizi atti ad assicurare loro autonomia culturale, sociale ed economica all'interno del territorio provinciale, ha legiferato introducendo le seguenti misure di sostegno:

- *Interventi per la residenzialità e il transito*, realizzati attraverso l'adozione di un apposito *Piano provinciale*, elaborato sulla base di un censimento dei gruppi sinti e rom presenti sul territorio provinciale e finalizzato alla regolamentazione di:
  - *campi di transito*: finalizzati all'accoglienza temporanea di gruppi di passaggio, per un periodo massimo di 14 giorni continuativi e per non più di 30 giorni l'anno, devono essere dotati di recinzione, acqua potabile, servizi igienici e spazi necessari per la sosta di roulotte o camper;
  - *aree residenziali di comunità*: formate da unità abitative e piazzole assegnate a nuclei familiari residenti in Trentino da almeno dieci anni<sup>15</sup>, devono essere ubicate

---

<sup>15</sup> Si segnala come il requisito della residenza appaia di dubbia legittimità se confrontato con la normativa nazionale vigente e con la più recente giurisprudenza (cfr. articolo 3 Cost. e sentenze Corte Costituzionale n. 432/2005 e n. 40/2011), violando il principio di uguaglianza, parità di trattamento ed introducendo, di fatto, una discriminazione tra i fruitori di provvidenze sociali. Il requisito di anzianità di residenza si tradurrebbe, infatti, in una indiscriminata esclusione di intere categorie di persone dal godimento di quelle rilevanti prestazioni sociali che, in quanto volte a

in modo tale da evitare qualsiasi forma di emarginazione e devono essere dotate di rete fognaria, impianto per l'allacciamento all'energia elettrica privata, impianto idrico e spazi per la raccolta dei rifiuti.

- *Interventi di scolarizzazione per adulti e di formazione professionale*, realizzati attraverso iniziative di educazione ricorrente, formazione e riconversione professionale, in accordo con le istituzioni scolastiche e formative cui i familiari fanno riferimento.
- *Interventi di integrazione socio-lavorativa*, realizzati attraverso la costituzione ed il sostegno a cooperative di solidarietà sociale anche mediante la concessione di finanziamenti per progetti a sostegno dell'inserimento lavorativo dei gruppi sinti e rom, finalizzati alla valorizzazione dei mestieri tradizionali.
- *Consulta provinciale per la promozione dell'integrazione dei gruppi sinti e rom*, istituita presso la Giunta provinciale con l'obiettivo di promuovere azioni volte a realizzare gli obiettivi individuati dalle disposizioni provinciali in materia.

Normativa di riferimento:

- L.P. 29 OTTOBRE 2009, N. 12 "MISURE PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DEI GRUPPI SINTI E ROM RESIDENTI IN PROVINCIA DI TRENTO"

---

rimuovere situazioni di bisogno, di precarietà economica, di disagio individuale o sociale, rientrerebbero nella categoria dei diritti inviolabili dell'uomo.